

Ente Erogatore Emilia Romagna

Data di pubblicazione 26/02/1990

Oggetto L.R. 21 febbraio 1990, n. 14. (art. 15).
Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Obiettivo La regione Emilia-Romagna con la presente legge concorre a tutelare gli emigrati, gli emigranti e i loro familiari.
In particolare l'art. 15 prevede interventi per l'occupazione nel settore commerciale a favore di emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari.

Beneficiari Destinatarie dei contributi regionali sono le imprese in forma di ditta individuale o le società di persone o le cooperative costituite in misura superiore del 50% degli addetti (compresi i collaboratori) da emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari.
Requisito richiesto è la sede legale e l'attività prevalente in Regione.

Azioni La Regione - anche in attuazione della L. 30 dicembre 1986, n. 943 "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine" - concorre con la presente legge a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali, gli emigrati, gli immigrati e i loro familiari. A tal fine, la Regione prevede:

1. la promozione o lo svolgimento di iniziative ed attività volte a conservare e rinsaldare, nelle persone contemplate nel comma precedente, i legami con la cultura d'origine;
2. interventi volti ad agevolare il rientro degli emigrati, il loro inserimento o il reinserimento sociale e produttivo nel contesto socio- economico della regione;
3. interventi a favore degli stranieri o degli apolidi immigrati nella regione, allo scopo di agevolarne l'inserimento sociale, il riconoscimento dell'identità culturale e religiosa e la promozione dei diritti al lavoro, alla formazione professionale, alle prestazioni assistenziali e sanitarie, alla casa, onde rendere effettiva la pari dignità sociale e l'uguaglianza con i cittadini italiani;
4. la Regione, inoltre, promuove e favorisce l'attività di associazioni, di fondazioni e di altre istituzioni aventi sede in Emilia- Romagna o all'estero, che operino con continuità a favore dei soggetti contemplati nel primo comma, secondo le finalità della presente legge.

Sono azioni previste la costituzione ed avviamento di imprese turistiche e/o

commerciali. Sono ammesse al contributo le iniziative intraprese al massimo entro i 12 mesi precedenti la domanda. I progetti devono avere durata triennale.

Per avviamento si intende l'acquisto di un nuovo esercizio già funzionante ovvero l'affitto del medesimo (incluso il valore dell'arredo, delle attrezzature, delle merci dell'avviamento commerciale). Sono ammesse nel primo anno:

1. spese di contabilità generale;
2. contratto di affitto;
3. allacciamenti all'utenza;
4. consulenza fiscale;
5. iscrizione alla Camera di Commercio, acquisizione della partita IVA e della licenza commerciale;
6. spese per la pubblicità, acquisto del marchio aziendale, attività promozionali dell'azienda.

Spese ammissibili I contributi per l'attuazione dei progetti possono coprire, al massimo, il 70% delle spese sostenute dalle imprese, per l'avviamento e l'acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un importo massimo di 25.822,84 Euro.

Procedure Le domande di contributo, redatte in carta da bollo, corredate dalla documentazione richiesta ed indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono essere inviate con raccomandata o direttamente consegnate al servizio commerciale dell'Assessorato Industria, Artigianato, e Comitato Cooperativo della Regione Emilia - Romagna, in Viale Aldo Moro n. 38.

Possono essere ammesse a contributo le iniziative intraprese nei 12 mesi antecedenti la data di scadenza di presentazione delle domande.

Data scadenza 31/05

Scadenza Le domande devono essere inviate entro il 31 maggio di ogni anno.

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna

Riferimenti normativi L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 (B.U. 17/1990).

Modulistica

L. 30 dicembre 1986, n. 943.

D.G.R. 18 aprile 1995, n. 1456 (B.U. 97/1995).

Art. 15, L.R. 14/90 - Modalità di presentazione delle domande e criteri per la concessione dei contributi alle imprese costituite da emigrati emiliano - romagnoli e/o immigrati extracomunitari nel settore commerciale - evoca precedente deliberazione 1423/91.

D.G.R. 25 marzo 1997, n. 385 (B.U. 50/1997).

Modifica della deliberazione n. 1456 del 18 aprile 1995 concernente le modalità di presentazione ed i criteri per la concessione dei contributi di cui alla L.R. 21 febbraio 1990, n. 14, art. 15

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Emilia-Romagna - Assessorato Industria, Artigianato, e Comitato Cooperativo - servizio commerciale
Viale Aldo Moro 38 - 40127 Bologna